

CONSIGLIO COMUNALE - Seduta pubblica del 25 giugno 1984

990

RIELABORAZIONE IN FORMA COORDINATA, CON MODIFICHE, DEI CRITERI GENERALI DI EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI NATURA ECONOMICA O AVENTI RIFLESSI ECONOMICI NEI CONFRONTI DI CATEGORIE ASSISTIBILI. RIUNIONE E COORDINAMENTO DI UN UNICO TESTO, CON MODIFICHE, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE TRATTENUTE SU PENSIONI PERCEPITE DA RICOVERATI IN ISTITUTI A CARICO DELLA CIVICA AMMINISTRAZIONE E I CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI PER LEGGE NEI CONFRONTI DEI RICOVERATI MEDESIMI.

Il Presidente fa leggere la seguente proposta della Giunta n. 337 datata 3 aprile 1984, nel testo quale risulta dopo l'inserimento degli emendamenti proposti e approvati dalla 3° Commissione Consiliare "Funzioni Sociali - Istituzioni e Servizi Culturali" nel corso delle riunioni svoltesi il 23/5 e 4/6 u.s.s.

Su proposta dell'Assessore ai Servizi Sociali, Sanità, Tutela Ambiente, Sig. Mario Calbi;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.504 del 19/3/81, concernente la formalizzazione dei criteri generali di erogazione degli interventi di natura economica, nonché dei criteri di determinazione dei contributi dovuti dai congiunti di ricoverati in Istituti a carico della Civica Amministrazione;

Viste altresì le integrazioni e modifiche apportate al citato provvedimento con deliberazione consiliare n.1803 del 7 dicembre 1981 e con deliberazione di Giunta n.1009 del 30 marzo 1982, ratificata con deliberazione consiliare n.1136 del 10/6/1982;

Vista la deliberazione n.25 adottata dalla Giunta Municipale in data 4/1/1983, a ciò espressamente delegata con la citata deliberazione n.504/81 ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26 n.3, del R.D. 2839/1923, con la quale è stato fissato per l'anno 1983 l'importo del minimo economico, ossia della cifra base rapportata alle esigenze economiche minime dei cittadini, conformemente al disposto della stessa deliberazione consiliare n.504/81;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta n.2390 del 5/8/80, ratificata con provvedimento consiliare n.1729 dell'8/10/80, concernente l'adeguamento ai nuovi trattamenti pensionistici delle trattenute su pensioni di ricoverati a carico della Civica Amministrazione;

Vista infine la deliberazione del Consiglio Comunale n.1973 del 21/12/81, contenente modifiche alla citata deliberazione di Giunta n.2390/1980;

Ritenuto di dover procedere ad una rielaborazione delle normative contenute nei menzionati provvedimenti, riunendole in un unico testo coordinato, con le opportune modifiche ed integrazioni, in ordine sia ad una organica e sistematica regolamentazione delle materie oggetto dei provvedimenti medesimi, sia alla eliminazione di parti ormai superate o tacitamente abrogate

a causa dell'incompatibilità con altre disposizioni o per altri motivi, sia agli opportuni adattamenti a nuove esigenze evidenziate nella pratica applicazione delle normative di cui è parola;

Rilevata, in particolare, anche in relazione ai crescenti costi sostenuti dalla Civica Amministrazione ed alle disposizioni contenute nella Legge 26 aprile 1983, n.131, che ha convertito con modificazioni il decreto legge 28/2/83 n.55, recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983, la necessità di modificare i criteri riguardanti le trattenute sulle pensioni dei ricoverati e la determinazione dei contributi a carico dei congiunti tenuti per legge agli alimenti nei confronti dei ricoverati medesimi;

Preso atto che, in ottemperanza dell'art.30 "Pareri obbligatori" del vigente Regolamento sulla partecipazione e sul decentramento a' sensi della Legge 8/4/1976, n.278, approvato con deliberazione consiliare n.1073 del 20/7/78, l'Assessore proponente ha provveduto ad inviare ai Consigli di Circostrizione la bozza del presente provvedimento, per i previsti pareri;

Rilevato che, alla scadenza del termine regolamentare, erano pervenuti soltanto i pareri dei Consigli di Circostrizione di Voltri, Prà, Cornigliano, Bolzaneto, Castelletto, Portoria, Nervi, Molassana, Valle Sturla, Albaro e Oregina-Lagaccio;

Constatato che i predetti Consigli di Circostrizione, ad eccezione di Portoria, si sono espressi favorevolmente alla bozza di cui trattasi, salvo alcune proposte di aggiunte o emendamenti espressi dai Consigli di Circostrizione di Voltri, Bolzaneto, Castelletto, Valle Sturla, Albaro e Oregina-Lagaccio;

Ritenuto peraltro di non dovere accogliere dette aggiunte od emendamenti, per i motivi esposti nell'allegato alla presente deliberazione, apprestato in conformità a quanto previsto dall'art. 31 del già citato Regolamento sulla partecipazione e il decentramento.

Ritenuto infine di dover esprimere l'auspicio che, non appena, nel rispetto delle vigenti norme di legge, concernenti la tenuta della contabilità dei Comuni, ai Consigli di Circostrizione venga ad essere conferita disponibilità di fondi di bilancio, si provveda ad attribuire alle Commissioni di Gestione dei Centri di Aiuto Domiciliare, su delega dei Presidenti dei Consigli medesimi, la potestà di elargire direttamente, in forma decentrata sul territorio, i contributi economici continuativi e i contributi straordinari.

Sentiti il Segretario Generale Reggente ed il Ragioniere Capo;

La Giunta
PROPONE
Il Consiglio Comunale

1) gli interventi del Comune nel campo dell'assistenza economica e sociale a favore di persone o nuclei familiari che si trovino in particolari situazioni di bisogno debbono, nel pieno rispetto delle competenze fissate nel D.P.R. n.616 del 24 luglio 1977, perseguire finalità che siano in correlazione e coordinamento con tutte le attività svolte dagli organismi socio-sanitari vigenti nell'ambito territoriale del Comune medesimo.

Detti interventi debbono, tra l'altro, tenere conto della generalmente riconosciuta esigenza di evitare, per quanto possibile, la istitutizzazione di anziani, minori e handicappati, onde combattere forme di assistenza emarginanti nei confronti di categorie meno protette e avuta presente altresì la considerazione che un piano organico e definito nel senso sopra accennato contribuisce in forma diretta alla graduale attuazione di un sistema di sicurezza sociale. Conseguentemente a quanto sopra esposto, gli interventi predetti, i quali comunque restano subordinati alla disponibilità finanziaria e non costituiscono diritto in senso assoluto per il cittadino, sono regolati dalle sottoindicate disposizioni:

A) SOGGETTI AVENTI TITOLO ALL'ASSISTENZA ECONOMICA

Sono assistibili con gli interventi e secondo i criteri descritti ai successivi paragrafi i cittadini singoli e i nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Genova e i cui redditi, siano essi da pensione, da lavoro o da qualsiasi altro cespite, siano inferiori al livello del "minimo economico", salve le eccezioni stabilite al successivo paragrafo "D" relativamente ai contributi straordinari.

Analoghi interventi possono essere disposti ai fini dell'attuazione di quanto previsto all'art.23 lettere A) B) e D) del D.P.R. 24/7/77 n.616, nonché nei riguardi degli indigenti che abbiano temporanea dimora nel Comune di Genova. E' fatta salva la normativa vigente riguardante gli orfani dei lavoratori assistiti dal disciolto E.N.A.O.L.I.

Si richiama, ai fini dell'erogazione delle varie forme di assistenza oggetto del presente provvedimento, la deliberazione consiliare del 15/10/79 n.1687 con la quale si è abbandonato

il criterio del domicilio di soccorso sostituendovi il criterio della residenza del beneficiario, salvo naturalmente il caso, ora citato, degli indigenti di passaggio e degli aventi dimora.

B) DETERMINAZIONE DEL LIVELLO DEL MINIMO ECONOMICO

La Giunta Municipale, all'uopo espressamente delegata dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26 n.3 del R.D. 30/12/1923 n.2839, procede annualmente a determinare l'ammontare del 'minimo economico', intendendosi con tale termine una cifra, variabile annualmente in rapporto alla congiuntura economica e alle disponibilità finanziarie dell'Ente locale, che si rapporti alle esigenze economiche minime dei cittadini.

Detto minimo economico non può comunque superare l'importo di una pensione minima INPS/VO in vigore al gennaio di ciascun anno. Nei limiti massimi come sopra prefissati e compatibilmente con le esigenze di bilancio, detto minimo verrà determinato tenuto conto dell'incremento del costo della vita, quale risultante dagli indici ISTAT, verificatosi nel periodo di tempo intercorrente fra l'ultima determinazione dello stesso minimo economico disposta e quella da stabilirsi.

In via transitoria, limitatamente al periodo compreso tra l'entrata in vigore del presente provvedimento e il 31 dicembre 1984, l'importo del minimo economico è fissato in f.250.000 mensili, ferma restando la competenza della Giunta Municipale alla sua determinazione negli anni successivi, conformemente a quanto disposto al primo comma del presente paragrafo.

Ove il nucleo familiare sia composto da più persone, intendendosi per nucleo familiare anche qualunque convivenza di fatto e volontaria di più persone, purchè non a titolo oneroso, in uno stesso alloggio, si applicano alla cifra stabilita per il capo famiglia quote proporzionalmente decrescenti, secondo le percentuali di cui al sottoindicato prospetto, nel quale vengono indicati altresì gli importi delle quote medesime rapportati al minimo economico come sopra fissato e pertanto soggetti per gli anni successivi ad eventuali variazioni dello stesso.

Capo famiglia	100%	f. 250.000
2° componente	75%	f. 188.000
3° componente	45%	f. 113.000
4° componente	20%	f. 50.000
5° componente e oltre	10%	f. 25.000

Ai fini della materiale erogazione del minimo economico, dalle cifre come sopra determinate devono essere detratti gli eventuali redditi, comunque percepiti dai soggetti interessati, che abbiano carattere di continuità.

Pertanto, l'erogazione ad un soggetto avente titolo sarà pari alla differenza tra il minimo economico come sopra determinato ed il reddito percepito dal medesimo.

Al minimo economico deve essere aggiunto l'importo del canone di affitto, ove il capo famiglia o altro componente del nucleo familiare risulti locatario dell'appartamento occupato dallo stesso nucleo familiare.

Debbono essere altresì computate le spese di amministrazione ordinarie, utenze e riscaldamento nella misura del 20% del minimo economico riferito al primo componente del nucleo. Dette spese, ove superiori a tale limite, sono parimenti computate, purchè opportunamente documentate.

Tuttavia, qualora il beneficiario o altro componente del nucleo familiare assistito percepisca, per la locazione di cui trattasi, l'integrazione a titolo di contributo a carico del Fondo Sociale di cui agli artt.75 e seguenti della Legge 27/7/78, n.392, il relativo importo viene detratto dal minimo economico.

Debbono invece essere aggiunti i particolari oneri derivanti dalla necessità di sopperire a spese continuative dovute alla presenza di soggetti con handicaps o necessitanti di cure particolari, per le quali non siano applicabili le provvidenze di legge.

C) CONTRIBUTO CONTINUATIVO

L'erogazione del minimo economico ai soggetti aventi titolo, è disposta con i criteri di determinazione di cui al precedente punto A), a mezzo di contributi continuativi da corrispondersi, per la durata di un anno, salvo periodi di tempo inferiori, nell'ipotesi di sostanziali variazioni migliorative nelle condizioni del soggetto o del nucleo assistito nel medio periodo di tempo.

Tali contributi continuativi, possono essere rinnovati di anno in anno, qualora non intervengano, per converso, sostanziali variazioni nelle condizioni economiche del soggetto o del nucleo familiare assistito.

I soggetti o i nuclei familiari assistiti con il contributo economico continuativo non inferiore all'anno sono altresì esonerati dal pagamento dell'imposta sui rifiuti solidi urbani.

D) CONTRIBUTI PERSONALI STRAORDINARI

I contributi personali straordinari possono essere erogati nei seguenti casi .

- 1) quando le condizioni economiche e/o sociali di un nucleo familiare divengono insostenibili a causa di eventi gravi, eccezionali e non prevedibili;
- 2) per interventi particolari in vista del reinserimento sociale e lavorativo di persone affette da handicaps fisici o psichici o comunque emarginate.

Ove si tratti di elargire un contributo superiore a £.3.600.000, ovvero quando la somma di più contributi ripetuti superi nello stesso anno tale cifra, deve essere adottata, ai fini della relativa erogazione o della continuazione della stessa, apposita deliberazione della Giunta Municipale.

Tale limite può essere elevato dalla stessa Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata ai sensi e per gli effetti dell'art.26 punto 3 del R.D. 30/12/1923 n.2839, in conformità ai criteri di massima indicati al primo comma del precedente punto B).

E) EROGAZIONE BENI O SERVIZI

Oltre agli interventi di cui ai precedenti paragrafi C) e D) possono essere erogati beni o servizi come appresso indicati:

- 1) buoni per la consumazione dei pasti a carico del Comune;
- 2) accollo totale o parziale di sistemazioni alloggiative temporanee a persone che ne siano comunque prive, in conformità ai provvedimenti deliberativi all'uopo adottati;
- 3) forniture di diete latte ai neonati;
- 4) in particolare, per gli utenti dei C.A.D., contributi per acquisto di elettrodomestici vari, generi di abbigliamento, biancheria e simili da considerarsi peraltro rientranti nei casi previsti per l'erogazione del contributo straordinario.

Tali interventi possono essere disposti anche in concorso con l'erogazione di contributi economici continuativi o straordinari.

Nella determinazione del contributo, sia continuativo che straordinario, deve essere conseguentemente tenuto conto del valore dei beni erogati nel corso dell'anno.

F) CALCOLO DEL COSTO DI ALTRI SERVIZI SOCIALI EROGATI

Ai fini della determinazione del reddito della persona che viva sola e del nucleo familiare, sono comunque monetizzati quei servizi sociali di cui gli interessati fruiscono a titolo gratuito e che consentono una effettiva economia nella gestione familiare, dando luogo a reddito indiretto (come ad esempio la fruizione gratuita di asili nido, scuole materne, convitti, affidi familiari, sistemazioni alloggiative temporanee, diete alimentari per neonati, scuola a tempo pieno).

I costi medi di detti servizi (e le conseguenti detrazioni) vengono determinati come segue:

- 1) servizi che implicano la consumazione di un pasto al giorno pro capite fuori casa; asili nido, scuole materne, scuole a tempo pieno, semiconvitti, buoni per consumazione pasti: f. 37.000 mensili pro-capite;
- 2) diete alimentari (neonati e adulti): detrazione mensile pari a f.49.000;
- 3) ricoveri a tempo pieno o affidi familiari: detrazione mensile pari a f.74.000 per ciascun minore.

Gli importi di tali detrazioni, validi sino al 31 dicembre 1984, potranno essere rideterminati dalla Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata a' sensi e per gli effetti di cui all'art.26 n.3 del R.D. 30/12/1923 n.2839.

La fruizione dell'assistenza domiciliare prestata ad anziani e handicappati, di cui al Regolamento deliberato dal Consiglio Comunale in data 9 luglio 1979 col n.1300, non è considerata fonte indiretta di reddito.

G) DOCUMENTAZIONE DA ACQUISIRE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL REDDITO E DELLE CONDIZIONI PERSONALI E FAMILIARI DEL RICHIEDENTE.

Ai fini della valutazione del reddito viene richiesta la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, da cui risulti se vi sono o meno congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art. 433 del c.c. e, in caso affermativo, il rispettivo grado di parentela, nonché la composizione del nucleo familiare, compresi gli eventuali conviventi che non abbiano con l'interessato vincoli di parentela ai sensi del predetto art. 433;
- 2) copia del certificato di pensione da cui risulti il reddito dell'anno in corso, se trattasi di pensionati o documento attestante l'ultima retribuzione percepita, se trattasi di lavoratori dipendenti;

- 3) copia del Mod.101 o Mod.740 di denuncia dell'ultima dichiarazione dei redditi. E' fatta in ogni caso salva la facoltà della Civica Amministrazione di accertare nelle forme meglio viste l'effettiva situazione economica del richiedente;
- 4) tesserino di iscrizione nelle liste di disoccupazione, in caso di disoccupati;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dall'interessato, attestante la proprietà o meno di beni immobili;
- 6) fotocopia dell'ultima ricevuta di affitto nonchè ogni altra documentazione che l'interessato ritenga idonea a dimostrare le reali condizioni economiche.

H) PRESENZA DI CONGIUNTI OBBLIGATI AGLI ALIMENTI

La corresponsione delle prestazioni di cui ai precedenti punti è subordinata, di norma, alla inesistenza di congiunti obbligati agli alimenti ai sensi degli artt.433 e seguenti del c.c., che siano in grado di provvedere alle esigenze economiche dei richiedenti le prestazioni medesime.

Ove detti congiunti esistano, possono essere convocati dal Servizio Assistenza ed invitati al rispetto degli obblighi di legge. La Civica Amministrazione può comunque compiere accertamenti, nelle forme meglio viste e in ogni caso entro i limiti delle vigenti leggi, sulla situazione economica dei predetti.

I) ELEMENTI DI VALUTAZIONE

Nell'istruzione delle pratiche relative ad interventi economici, dalla documentazione acquisita e dalle notizie richieste debbono risultare i seguenti elementi di valutazione:

- 1) le condizioni di salute dei membri del nucleo familiare, sempre che siano determinanti o rilevanti per la valutazione delle effettive condizioni di bisogno;
- 2) la situazione familiare e sociale, i rapporti tra i componenti del nucleo ed i rapporti interpersonali al di fuori del medesimo;
- 3) le condizioni abitative del nucleo familiare;
- 4) la situazione economica del richiedente e delle persone conviventi (familiari e non), nonché dei congiunti obbligati agli alimenti a norma dell'art.433 del c.c., qualora esistano, in conformità a quanto previsto al paragrafo H);
- 5) l'eventuale fruizione, da parte dei membri del nucleo familiare, di altri servizi sociali;
- 6) ogni altra circostanza atta a stabilire la effettiva situazione del richiedente del nucleo e di altri familiari obbligati agli alimenti, ove esistano.

L) PROCEDURA PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI
CONTINUATIVI STRAORDINARI E BENI IN NATURA

A proposito delle procedure da seguirsi per l'erogazione delle prestazioni economiche descritte ai punti precedenti, si intendono espressamente richiamate le disposizioni di cui all'art.10 e seguenti del Regolamento delle prestazioni di assistenza domiciliare per anziani e handicappati, approvato con deliberazione consiliare n.1300 del 9 luglio 1979, in ordine al funzionamento delle apposite Commissioni.

Sono del pari espressamente richiamate, per quanto attiene i minori, le disposizioni del Regolamento per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva, di cui alla deliberazione consiliare n.2265 del 24/11/1980, nonché i riferimenti

contenuti nella deliberazione n.4593 del 23/12/1980, adottata dalla Giunta ai sensi dell'art.140 T.U.L.C.P. (ratificata con provvedimento consiliare n.223 del 5/2/81) e concernente, tra l'altro, l'affidamento in gestione alle UU.SS.LL. delle funzioni assistenziali svolte dai Consulenti Familiari per la tutela della maternità, infanzia ed età evolutiva.

Viene inoltre confermata la disciplina delle provvidenze a favore di cittadini indigenti colpiti da sfratto o comunque privi di alloggio, approvata per l'anno 1983 dalla Giunta Comunale con provvedimento n.5091 del 28/12/1982, ratificato dal Consiglio Comunale in data 7/2/1983, con il n.272.

M) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOVERO DI ANZIANI ED INABILI

1) Criteri di determinazione della retta annuale media cui debbono essere riferiti i contributi dei tenuti per legge.

La retta viene stabilita annualmente con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata dal Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.26, n.3 del R.D. 26 dicembre 1923, n.2839, sulla base dei costi presunti di gestione dell'anno a cui si riferisce, determinati tenendo conto dei costi risultanti dalla documentazione contabile relativa all'anno precedente, con riferimento alla media ponderale delle rette effettive richieste dai principali istituti di ricovero cittadini, in conformità alle deliberazioni dei singoli Consigli di Amministrazione.

La retta così determinata costituisce il costo medio del servizio, da utilizzarsi quale parametro cui debbono essere riferiti i contributi alle spese di mantenimento dovuti dai congiunti dei ricoverati, che siano tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 c.c. nei confronti dei ricoverati medesimi, secondo i criteri di cui ai successivi punti 3 e 4.

La retta media è differenziata a seconda che si tratti di ospiti autosufficienti e non autosufficienti ed è fissata rispettivamente in f.750.000 e in f.1.500.000 mensili, per il corrente anno 1984.

Per contro, il costo pro capite del ricovero in Comunità Alloggio di anziano o inabile, viene determinato, sempre per l'anno 1984, in f.260.000 mensili.

2) Contributo a carico degli ospitati

L'ospite è tenuto a contribuire al proprio mantenimento in Istituto con versamento di parte dei propri redditi, nella misura e secondo i criteri di cui all'allegato A al presente provvedimento, del quale fa parte integrante. Gli importi indicati nell'allegato predetto, validi sino al 31/12/1984, saranno variati annualmente in corrispondenza delle variazioni percentuali dell'indice ISTAT del costo della vita al 31 ottobre di ogni anno con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata ai sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Gli assegni corrisposti nei confronti dei ciechi, invalidi di guerra, mutilati di guerra, invalidi civili e del lavoro, infortunati INAIL e categorie assimilabili, non sono soggetti ad alcuna contribuzione, attesa la natura risarcitoria dei medesimi.

Per i pensionati ospiti della Casa di Riposo già dell'ONPI alla data del passaggio in gestione al Comune di tale struttura, continuano a valere, salvo nuove deliberazioni, le contribuzioni richieste dall'ONPI medesima anteriormente allo scioglimento.

In caso di decesso dell'ospite, la quota residua di pensione già di competenza del deceduto e non riscossa viene incamerata dal Comune di Genova a cura del Servizio Assistenza.

L'incameramento della quota predetta può peraltro essere disposto nei soli casi in cui l'interessato sia stato ricoverato presso un Istituto per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi e semprechè la quota parte di competenza del ricoverato risulti comunque inferiore al costo complessivo, per le giornate di ricovero, dell'integrazione a carico del

Comune al momento del decesso, costituita dalla differenza tra il costo effettivo della retta richiesta dall'Istituto e l'importo risultante dalla somma delle eventuali trattenute effettuate dal Comune sulla pensione del ricoverato, in conformità ai criteri di cui al presente paragrafo, e del contributo a carico dei congiunti tenuti per legge, ai sensi dell'art.433 e seguenti del c.c., calcolato in base alle percentuali previste nella tabella allegata al presente provvedimento.

Ai fini di cui sopra, l'interessato, all'atto del disponendo ricovero, è tenuto a sottoscrivere apposita dichiarazione di essere a conoscenza che, in caso di decesso, le quote predette verranno incamerate dal Comune di Genova; ad analoga dichiarazione sono tenuti i congiunti obbligati agli alimenti, quand'essi siano compresi tra gli eredi legittimi del ricoverato.

3) Contributi a carico dei tenuti per legge ai sensi dell'art.433 del c.c.

I familiari tenuti agli alimenti ai sensi dell'art.433 del Codice Civile, sono tenuti a corrispondere contributi percentuali sul costo del servizio, rapportati al reddito annuo percepito e al numero dei componenti il nucleo familiare della persona obbligata, in conformità ai criteri di cui alla tabella B acclusa al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Sul reddito del tenuto per legge, al netto dell'IRPEF, vengono operate le sottoindicate detrazioni per ogni familiare a carico e convivente:

- f.600.000 nel caso di familiare del tenuto per legge che abbia a sua volta tale obbligo.
- f.900.000 nel caso di familiari o conviventi non tenuti per legge agli alimenti.

Gli importi delle detrazioni di cui sopra possono essere variati con deliberazione della Giunta Municipale, adottata ai sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Agli stessi fini di cui al presente punto devesi tener conto di particolari oneri derivanti dalla necessità di sopperire alle spese continuative dovute alla presenza di soggetti con handicap o necessitanti di particolari cure, per le quali non siano applicabili le provvidenze di legge, purchè confermate da certificazione medica e regolarmente documentate, nonchè di particolari spese sostenute per alimenti dovuti a' sensi di legge.

- 4) Altre disposizioni relative alla determinazione del contributo dovuto dai tenuti per legge.

Ai fini dell'applicazione di quanto disposto al precedente punto 3 comma II°, si tiene conto di tutte le persone conviventi, anche di fatto, col tenuto per legge e a carico del medesimo, purchè risultanti dallo stato di famiglia o da altro documento equivalente.

Qualora nello stesso nucleo familiare vi siano più persone obbligate agli alimenti ai sensi degli artt.433 e seguenti del codice civile, che abbiano ciascuno un proprio reddito, i relativi contributi vengono computati separatamente, con riguardo ai rispettivi redditi ed alle persone rispettivamente a carico.

Quando il contributo sia stato accertato e comunicato all'interessato, il medesimo deve sottoscrivere apposita dichiarazione di impegno al pagamento del contributo stesso. Ove più siano gli impegnati per un solo ricoverato, ognuno di essi risponde esclusivamente per la propria quota, senza alcun vincolo di solidarietà con altri impegnati allo stesso titolo.

In nessun caso, ai fini di cui al presente punto, è ammesso il cumulo dei redditi per il calcolo dei contributi.

Quando il tenuto per legge rivesta tale obbligo nei confronti di due o più persone ricoverate, il contributo deve essere corrisposto soltanto per una di esse, con riguardo all'ordine di precedenza risultante dall'art.433 del c.c. e, in caso di pari grado di parentela o affinità, con preferenza per il ricoverato nell'Istituto al quale il Comune corrisponde la retta effettiva di importo più elevato.

Qualora, nel caso specifico, l'importo risultante dal cumulo costituito dalla trattenuta a carico del ricoverato e dai contributi a carico dei congiunti ecceda il costo medio del servizio determinato secondo i criteri stabiliti al precedente punto 1), detto importo deve essere corrispondentemente ridotto. La riduzione viene operata sul contributo prestato dal tenuto per legge; in caso di più impegnati, essa viene ripartita proporzionalmente all'onere gravante su ognuno di essi.

Gli assegni corrisposti nei confronti dei ciechi, invalidi di guerra, mutilati di guerra, invalidi civili e del lavoro, infortunati INAIL e altre categorie assimilabili sono esclusi dal computo del reddito ai fini del calcolo del contributo, attesa la natura risarcitoria dei medesimi.

La situazione reddituale dei congiunti obbligati agli alimenti deve dai medesimi essere provata di norma mediante la presentazione di copia del mod.740 o del mod.101 di ultima denuncia dei redditi.

La Civica Amministrazione si riserva peraltro la facoltà di utilizzare, ove occorra, i criteri di determinazione degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito come stabiliti nel Decreto del Ministro delle Finanze pubblicato sulla G.U. n.202 del 25 luglio 1983.

5) Esenzione dal contributo

Sono esenti da qualsiasi contributo i familiari tenuti per legge il cui reddito, al netto dell'IRPEF e delle detrazioni e sgravi di cui al precedente punto 3), risulti non superiore all'importo di £.6.000.000 annue.

Tale limite può essere annualmente variato con deliberazione della Giunta Municipale, adottata a' sensi dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

6) Revisione delle condizioni economiche dei familiari obbligati agli alimenti e aggiornamento annuo dei contributi.

La revisione d'ufficio delle condizioni economiche dei familiari tenuti per legge, ai fini della determinazione del contributo nel caso di ricovero di anziani e inabili, deve avvenire ogni quattro anni.

La revisione può altresì essere disposta a richiesta dell'interessato in caso di mutamenti della situazione reddituale del medesimo, anche al di fuori della scadenza sopra indicata.

Salvo quanto disposto ai capoversi precedenti, il contributo accertato in sede di primo esame della pratica o in occasione della revisione, quadriennale o meno, deve essere aggiornato d'ufficio annualmente, a decorrere dal 1° gennaio per quanto concerne i ricoveri in Istituti per anziani e handicappati, e dal 1° settembre per quanto riguarda gli inserimenti dei minori in Istituti assistenziali, in ragione di una percentuale pari al tasso di inflazione risultante dall'indice ISTAT al 31 ottobre di ogni anno.

Nell'ipotesi di reddito prodotto all'estero dal cittadino italiano, la Civica Amministrazione provvederà alla valutazione della particolare situazione reddituale ai fini della determinazione del contributo e dei successivi aggiornamenti, utilizzando ogni possibile criterio di accertamento del reddito stesso.

Qualora dalla revisione, sia d'ufficio sia a richiesta degli interessati, risultino versate, a partire rispettivamente dalla data di scadenza quadriennale o dalla data di mutamento delle condizioni di reddito dei predetti, contribuzioni in misura superiore a quelle rideterminate, gli importi risultati eccedenti devono essere restituiti agli aventi diritto.

La restituzione può essere effettuata mediante compensazione nel caso di contribuzione inferiore a quella precedentemente stabilita, ovvero, nel caso di esenzione totale dal contributo, mediante rimborso delle somme indebitamente versate.

7) Disposizioni particolari in materia di ricoveri temporanei.

Nella fattispecie valgono i criteri già esposti ai precedenti punti 3,4 e 5 in ordine alle contribuzioni a carico dei ricoverati e dei congiunti tenuti per legge agli alimenti.

Peraltro, ove si tratti di ricoveri limitati a soli venti giorni, fermo restando l'onere a carico del ricoverato, sono tenuti a corrispondere il contributo i soli congiunti conviventi tenuti agli alimenti a' sensi dell'art.433 del c.c.

8) Disposizioni in materia di ricoveri nell'Istituto S.Raffaele di Coronata a carico dei Comuni della Provincia di Genova.

Per i ricoveri nell'Istituto San Raffaele di Coronata a carico di Comuni della Provincia di Genova, tenute presenti le difficoltose situazioni finanziarie dei medesimi, sono stabiliti nei loro confronti rette differenziate nelle percentuali sotto indicate, rapportate al vigente costo medio del servizio e al rispettivo numero di abitanti.

fino a 1000 abitanti	30%
da 1001 a 5000 abitanti	40%
da 5001 a 10.000 abitanti	50%
da 10001 a 20000 abitanti	70%
oltre 20000 abitanti	100%

I Comuni della Provincia di Genova richiedenti il ricovero, onde usufruire delle riduzioni di rette sovra-cennate devono impegnarsi:

a) ad applicare, ove esistano tenuti per legge agli alimenti a' sensi dell'art.433 c.c., nei loro confronti, i medesimi criteri percentuali, per contribuzioni degli stessi al ricovero, previsti dal presente provvedimento per ricoverati residenti in Genova;

b) a versare alla Civica Tesoreria del Comune di Genova le somme al titolo di cui sopra introitate. Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) avranno effetto per le richieste di ricovero che perverranno al Comune di Genova successivamente alla data di esecutività del presente provvedimento.

9) Procedure relative al ricovero di anziani in Istituto. Richiamo alle altre disposizioni regolanti la materia.

Si intendono espressamente richiamate in questa sede le relative disposizioni contenute nel Regolamento delle prestazioni di assistenza domiciliare per handicappati (approvato con deliberazione consiliare n.1300 del 9 luglio 1979).

N) DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICOVERO DI MINORI

Il costo del servizio per il ricovero di minori è fissato in f.450.000 mensili per i convitti e in f.250.000 mensili per i semi convitti. Tale importo può essere variato con deliberazione della Giunta Municipale, a ciò espressamente delegata a' sensi e per gli effetti dell'art.26 n.3 del R.D. 2839/1923.

Gli ascendenti in linea retta di primo grado del minore ricoverato e dei fratelli conviventi sono tenuti a corrispondere contributi percentuali sul costo del servizio rapportati al reddito complessivo del nucleo familiare, con esclusione dal relativo computo dei redditi dei membri del nucleo non compresi tra i familiari predetti, in conformità ai criteri di cui alla tabella C, allegata al presente provvedimento, del quale fa parte integrante.

Nell'ipotesi di ricovero d'ufficio a' sensi dell'art. 16 del Regolamento dei Consultori Familiari approvato con deliberazione consiliare n.2265 del 24/11/80, di minori aventi particolari situazioni di rapporti con i propri nuclei familiari, può essere opportunamente disposta l'esenzione del contributo nei confronti dei tenuti per legge.

0) DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- ART. 1 - Sono espressamente revocate le seguenti deliberazioni

- deliberazione del Consiglio Comunale n.1603/1978, (con efficacia "ex tunc")
- deliberazione del Consiglio Comunale n.355/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.504/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1590/1981
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1803/1981
- deliberazione della Giunta Municipale n.1009/1982 adottata a' sensi dell'art.140 T.U.L.C.P. e ratificata con deliberazione consiliare n.1136 del 19/6/1982.
- deliberazione del Consiglio Comunale n.2390/1980
- deliberazione del Consiglio Comunale n.1973/1981

-ART 2 Entro un anno dall'entrata in vigore della normativa contenuta nel presente provvedimento si procederà alla revisione d'ufficio delle pratiche di ricovero di anziani e inabili in base alla normativa medesima.

-ART.3 Le disposizioni contenute nel presente provvedimento entrano in vigore a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di esecutività del provvedimento medesimo.

(omessa la discussione)

Non essendo fatte altre osservazioni, il Presidente mette ai voti la proposta della Giunta e la stessa, mediante regolare votazione, fatta per alzata di mano, con l'assistenza di tre consiglieri, viene approvata all'unanimità.

Il Presidente
P. GAMBCLATO

Il Consigliere Anziano
R. SPECIALE

Il Vice Segretario Generale
I. M. GRIPPAUDO

Publicata il giorno 28 giugno 1984 e lasciata affissa all'albo pretorio del Comune ai sensi del combinato disposto dell'art. 21 della legge 9 giugno 1947, n. 530 e dell'art. 60 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

36
ALLEGATO A)

CONTRIBUTI ALLE SPESE DI MANTENIMENTO DOVUTI DA INABILI O CRONICI
RICOVERATI IN ISTITUTO A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA (RITENUTE
SU PENSIONE O ALTRO CESPITE)

<u>fasce di reddito</u>	<u>minimo garantito al ricoverato</u>
sino a f.250.000 mensili	f. 150.000 mensili
oltre f.250.000 e fino a f.500.000 mensili	f. 165.000 mensili
oltre f.500.000 mensili	f. 180.000 mensili

N.B. le cifre sopra indicate sono valide sino al 31 dicembre 1984
gli anni successivi tanto gli importi del garantito che gli
estremi delle fasce di reddito saranno soggetti annualmente
a variazioni percentuali pari a quelle dell'indice ISTAT del
costo della vita registrato al 31 ottobre di ciascun anno.

ALLEGATO B)

CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI
PER LEGGE DI RICOVERATI NEGLI ISTITUTI CITTADINI A CARICO DEL CO-
MUNE DI GENOVA

Fino a f. 6.000.000= esente

oltre f. 6.000.000= e fino a f. 9.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione dell'1,5% per ogni milione di reddito
oltre l'importo di f.6.000.000 = (0,15% per ogni scaglio-
ne di f.100.000)

oltre f. 9.000.000= e fino a f.12.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione del 2% per ogni milione di reddito oltre
l'importo di f.9.000.000 (0,2% per ogni scaglione di Lire
100.000=)

oltre f.12.000.000= e fino a f.15.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione del 2,6% per ogni milione di reddito
oltre l'importo di f.12.000.000= (0,26% per ogni scaglio-
ne di f.100.000=)

oltre f.15.000.000= e fino a f.18.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione del 3,3% per ogni milione di reddito
oltre l'importo di f.15.000.000= (0,33% per ogni scaglio-
ne di f.100.000=)

oltre f.18.000.000= e fino a f.21.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione del 4,1% per ogni milione di reddito
oltre l'importo di f.18.000.000= (0,41% per ogni scaglio-
ne di f.100.000=)

oltre f.21.000.000= e fino a f.24.000.000=:

percentuale sul costo del servizio progressivamente cre-
scente in ragione del 5% per ogni milione di reddito
oltre l'importo di f.21.000.000= (0,50% per ogni scaglio-
ne di f.100.000=)

N.B. ai fini del calcolo dei contributi, le frazioni di reddito
inferiori a f.100.000= debbono essere arrotondate alle
100.000 superiori o inferiori a seconda che superino o me-
no l'importo di f.50.000=

segue Allegato B)

DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO:

- f. 600.000 per familiare a carico rientrante tra i tenuti per legge nei confronti del ricoverato
- f. 900.000 per familiare a carico non tenuto per legge o per conviventi a carico

Altre detrazioni

Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale.

Oneri derivanti dalla presenza nel nucleo di soggetti affetti ha handicaps o necessitanti di cura e assistenza particolari.

Oneri derivanti da obblighi di legge nei riguardi di altri familiari.

segue Allegato B)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

reddito	percentuale sul costo del servizio	Progressione
6.000.000	esente	
7.000.000	1,5	1,5% per successivi scaglioni da 1.000.000
8.000.000	3	(0,15% per ogni scaglione da 100.000 oltre
9.000.000	4,5	l'importo di f.6.000.000)
10.000.000	6,5	2% per successivi scaglioni da 1.000.000
11.000.000	8,5	(0,20% per ogni scaglione da 100.000 oltre
12.000.000	10,5	l'importo di f.9.000.000°
13.000.000	13,1	2,6% per successivi scaglioni da 1.000.000
14.000.000	15,7	(0,26% per ogni scaglione da 100.000 oltre
15.000.000	18,3	l'importo di f.12.000.000)
16.000.000	21,6	3,3% per successivi scaglioni da 1.000.000
17.000.000	24,9	(0,33% per ogni scaglione da 100.000 oltre
18.000.000	28,2	l'importo di f.15.000.000)
19.000.000	32,3	4,1% per successivi scaglioni da 1.000.000
20.000.000	36,4	(0,41% per ogni scaglione da 100.000 oltre
21.000.000	40,5	l'importo di f.18.000.000)
22.000.000	45,5	5% per successivi scaglioni da 1.000.000
23.000.000	50,5	(0,50% per ogni scaglione da 100.000 oltre
24.000.000	55,5	l'importo di f.21.000.000)

ALLEGATO C)

CRITERI PER IL CALCOLO DEI CONTRIBUTI DOVUTI DAI CONGIUNTI TENUTI PER LEGGE (LIMITATAMENTE AGLI ASCENDENTI IN LINEA RETTA E AI FRATELLI CON VIVENTI) DI MINORI RICOVERATI IN ISTITUTO A CARICO DEL COMUNE DI GENOVA

Fino a £.6.000.000= esente

oltre a £.6.000.000= e fino a £.9.000.000=:

percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 4,5% per ogni milione di reddito (0,45% per 100.000)

oltre £.9.000.000= e fino a £.12.000.000=:

percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 6% per ogni milione di reddito (0,60% per 100.000)

oltre £.12.000.000= e fino a £.15.000.000=:

percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 7,8% per ogni milione di reddito (0,78% per 100.000)

oltre £.15.000.000= e fino a £.18.000.000=:

percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 9,9% per ogni milione di reddito (0,99% per 100.000)

oltre £.18.000.000= e fino a £.19.250.000=:

percentuale del costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 12,3% per ogni milione di reddito (1,23% per 100.000)

detrazioni: £.600.000 per familiare a carico

- Spese mediche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale

- Oneri derivanti dalla presenza del nucleo familiare di soggetti affetti da handicaps o necessitanti di cure o assistenza particolari:

Oneri derivanti da obblighi di legge nei riguardi di altri familiari

N.B. ai fini del calcolo dei contributi, le frazioni di reddito inferiori a £.100.000 debbono essere arrotondate alle 100.000 superiori o inferiori a seconda che superino o meno l'importo di £.50.000=.

segue Allegato C)

TABELLA ESEMPLIFICATIVA

reddito	percentuale sul costo del servizio	Progressione
6.000.000	esente	
7.000.000	4,5	4,5% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,45% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di f.6.000.000)
8.000.000	9	
9.000.000	13,5	
10.000.000	19,5	6% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,60% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di f.9.000.000)
11.000.000	25,5	
12.000.000	31,5	
13.000.000	39,3	7,8% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,78% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di f.12.000.000)
14.000.000	47,1	
15.000.000	54,9	
16.000.000	65,8	9,9% per successivi scaglioni da 1.000.000 (0,99% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di f.15.000.000)
17.000.000	74,7	
18.000.000	84,6	
19.000.000	96,9	12,3% per successivi scaglioni da 1.000.000 (1,23% per ogni scaglione da 100.000 oltre l'importo di f.18.000.000)
oltre		
19.250.000	100%	

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI VALLE STURLA

OSSERVAZIONI:

- a) per quanto riguarda la revisione d'ufficio delle condizioni economiche dei familiari, essa deve avvenire ogni due anni, come in effetti è attualmente e non ogni quattro come risulta nella bozza in oggetto;
- b) gli interventi economici dovrebbero essere abbinati a quelli erogati da altri Enti.

CONTRODEDUZIONI

- a) Si richiama quanto già esposto nelle controdeduzioni in riscontro al punto b) delle osservazioni del Consiglio di Circostrizione di Bolzaneto;
- b) Non si comprende l'esatto significato della osservazione, che forse voleva raccomandare di coordinare gli interventi con altri Enti o organismi: a tale proposito si rimanda al punto a) delle controdeduzioni in riscontro alle osservazioni del Consiglio di Circostrizione di Bolzaneto.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI VOLTRI

OSSERVAZIONI:

- a) evitare duplicazioni di intervento, accertando che il soggetto non sia assistito da altri Enti.
- b) Revisione da effettuarsi ogni due anni, anzichè ogni quattro anni.

CONTRODEDUZIONI

- a) La raccomandazione è obiettivamente valida e da tenersi nel debito conto. D'altro canto, essa rientra nel più vasto ambito del coordinamento nell'attività dei vari enti e organismi che agiscono nel campo sociale.
- b) Valgono le controdeduzioni alle osservazioni formulate dal Consiglio di Circostrizione di Bolzaneto (punto b).

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI ALBARO

OSSERVAZIONI

- a) che la revisione d'ufficio delle condizioni economiche di cui alla lettera M, punto 6, comma secondo, abbia scadenza biennale anziché quadriennale (a meno di diverse disposizioni di legge);
- b) che il Servizio cerchi, se possibile, di dislocare gli assistiti anziani in Istituto vicini alla loro residenza per attenuare le conseguenze negative dello sradicamento dalla propria vita abituale.

CONTRODEDUZIONI

- a) Si rimanda al punto b) delle controdeduzioni riguardanti il Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto;
- b) La raccomandazione viene pienamente condivisa , con l'assicurazione che, pur nelle attuali limitazioni di strutture, già si cerca di tenere conto dell'esigenza espressa, che potrà essere ulteriormente considerata negli sviluppi futuri dei programmi concernenti gli alloggi protetti e le residenze protette.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI OREGINA-LAGACCIO

OSSERVAZIONI

Proposta di modifica della tabella di cui all'allegato B del provvedimento, come appresso indicato:

ALLEGATO B)

Criteri per il calcolo dei contributi dovuti da congiunti tenuti per legge di ricoverati negli Istituti cittadini a carico del Comune di Genova.

fino a £. 8.000.000 esente

oltre £.8.000.000 e fino a £.10.000.000=

percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione dell'1,5% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 8.000.000 (0,15% per ogni scaglione di £.100.000)

oltre £.10.000.000 e fino a £.11.000.000=

percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 10.000.000 (0,2% per scaglione di £.100.000)

segue Allegato D)

oltre f.11.000.000 e fino a f.12.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 2,5% per ogni milione di reddito oltre f.11.000.000 (0,25% per scaglione di f.100.000)

oltre f.12.000.000 e fino a f.15.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 3% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 12.000.000 (0,30% per scaglione di f.100.000)

oltre f.15.000.000 e fino a f.18.000.000=
percentuale sul costo del servizio progressivamente crescente in ragione del 3,3% per ogni milione di reddito oltre l'importo di Lire 15.000.000 (0,33% per ogni scaglione di f.100.000)

Gli scaglioni successivi restano invariati.

CONTRODEDUZIONI

Si rimanda alle motivazioni formulate nel punto b) delle controdeduzioni riguardanti il Consiglio di Circostrizione di Castelletto.

segue Allegato D)

b) Nel parere di cui trattasi, si delinea una interpretazione letterale e rigorosamente restrittiva dell'art.433 c.c., nel senso che i congiunti ivi indicati sarebbero strettamente tenuti agli alimenti solo nel caso specifico di diretta somministrazione di essi al soggetto interessato.

Non sembra peraltro che tale interpretazione sia esatta, in quanto, oltre che non suffragata da dati obiettivi, essa porterebbe a conclusioni in stridente contrasto con i principi di uguaglianza e di equità, ponendo sullo stesso piano chi ha notevoli possibilità economiche e chi tali possibilità ha in misura ridotta o addirittura nulla, addossando indifferentemente, nell'uno e nell'altro caso, l'intero costo del servizio alla Civica Amministrazione e, in ultima analisi, alla collettività. Pertanto, anche a prescindere da tali argomentazioni, il disposto dell'art.433 c.c. dovrebbe, secondo una retta interpretazione, considerarsi esteso, per analogia, anche alla fattispecie in esame.

segue Allegato D)

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI PORTOFIORA

OSSERVAZIONI

- a) Le aliquote appaiono troppo elevate in assoluto e comunque sproporzionate rispetto al servizio fornito che è sostanzialmente analogo a quello di istituti privati con rette di importo largamente inferiore.
- b) Appaiono viziate di illegittimità le norme proposte relative alla prevista possibilità di richiedere integrazioni della quota a parenti ed affini obbligati dal Codice Civile per i soli alimenti.

CONTRODEDUZIONI

a) Nel fissare le aliquote, si è tenuta presente l'esigenza di non gravare eccessivamente i redditi medio-bassi e di ripartire gli oneri sui rimanenti redditi con una maggiore equità rispetto ai criteri stabiliti con precedenti deliberazioni, rivelatisi inadeguati; quanto ora detto è stato verificato attraverso varie riprove a campione su di un rilevante numero di pratiche. D'altro canto non appare equo che la Civica Amministrazione si addossi tutti i rilevanti costi del servizio in parola senza una qualche partecipazione da parte dei congiunti di ricoverati che abbiano adeguata capacità reddituale, il che apparirebbe iniquo nei confronti di congiunti di ricoverati che tale capacità non hanno. Si tenga inoltre conto che, nel caso di ricorso diretto ad istituti privati, l'onere a carico degli interessati, riguardando la retta intera praticata dall'Istituto, ancorchè questa fosse inferiore al costo del servizio indicato nel provvedimento in esame, sarebbe nella quasi totalità dei casi sempre superiore in notevole misura al contributo richiesto in base al provvedimento medesimo nell'ipotesi di ricovero a trattativa comunale. Giova infine precisare che gli Istituti privati richiamati nel parere in esame accolgono di norma anziani a carico del Comune soltanto se autosufficienti, richiedendo poi allo stesso Comune la loro dimissione con trasferimento in un Istituto per cronici allorquando essi perdono l'autosufficienza, non essendo gli istituti di cui trattasi dotati di servizi e attrezzature adeguati alla bisogna.

segue Allegato D)

CONTRODEDUZIONI

- a) L'importo di £.250.000 mensili, pur obiettivamente modesto, è stato fissato da un lato con riguardo alle esigenze minime del soggetto in stato di bisogno e dall'altro, tenendo conto delle disponibilità finanziarie del Comune, sempre più compresse da una legislazione finanziaria restrittiva in misura crescente di anno in anno; anche per tali motivi, anzichè di minimo vitale, si parla del provvedimento di minimo economico.
- b) La progressività di cui all'allegato B della bozza è stata congegnata in maniera da non gravare, nel complesso, i soggetti passivi in misura maggiore rispetto alla precedente regolamentazione, correggendo inoltre alcune storture conseguenti all'applicazione di quest'ultima e mantenendo nell'insieme una sostanziale equivalenza delle relative entrate, supponendo naturalmente una sostanziale corrispondente equivalenza del numero di richieste di ricovero. D'altro canto, un eccessivo alleggerimento dell'onere di cui trattasi, quale quello di esentare i redditi sino a £.9.000.000 e spostare a £.35.000.000 il gravame dell'intero costo del servizio (anzichè a poco più di £.30.000.000 come si viene ad avere con lo sviluppo della tabella di cui all'allegato B) potrebbe determinare una inversione nella tendenza attuale ad una diminuzione delle domande di ricovero.
- c) La mancata separazione tra oneri sociali e sanitari consegue principalmente dal non completato passaggio alle U.S.L. di competenze che la Legge 833/1978 prevede facciano capo ad esse; si prefigura in ogni caso che una soluzione in proposito possa aversi al più presto e al riguardo si precisa che la Regione Liguria è già stata in questo senso ripetutamente interessata alla questione. Verificandosi tale ipotesi verrebbero superati i problemi di carattere finanziario esposti nella seconda parte delle osservazioni.
- d) circa la frequenza delle revisioni d'ufficio, vale al riguardo quanto già esposto al punto b) delle controdeduzioni in riscontro alle osservazioni formulate dal Consiglio di Circoscrizione di Bolzaneto.

segue Allegato D)

interessati che dovrebbero essere tenuti in tal senso a tale corresponsione; al riguardo si ritiene che la proposta di calcolo indicata nell'allegato B) sia caratterizzata da una eccessiva progressività. Pertanto si ritiene più equo partire da un reddito minimo di f.9.000.000 per arrivare in modo più graduale ad una fascia di reddito di f.35.000.000 annui per la quale potrà essere prevista l'integrale corresponsione del costo del servizio.

- c) Per quanto attiene alle disposizioni in materia di ricovero ed in particolare al valore della retta la Commissione, premesso che detto valore, in base a quanto chiarito, consegue dai dati in possesso della Civica Amministrazione, non può non rilevare come detto valore non tenga in alcun conto la necessaria separazione tra gli oneri sociali e quelli sanitari (a carico per legge del Servizio Sanitario Nazionale). Il valore della retta infatti appare particolarmente elevato anche in rapporto a quello previsto per le comunità alloggio e per i minori. La Commissione, al riguardo ritiene che, oltre ad un intervento contabile nel senso sopra descritto, sarebbe opportuna una revisione dei modelli organizzativi adottati soprattutto nei centri più grandi al fine di contenere gli oneri complessivi senza peraltro trascurare i fondamentali diritti dell'anziano: in particolare la Commissione ritiene che sul valore del costo del servizio non debbano comunque concorrere oneri diversi dal servizio medesimo, quali, ad esempio, quelli di carattere patrimoniale.
- d) In ultimo, la Commissione ritiene, in materia di revisione delle condizioni, economiche dei familiari obbligati agli alimenti che i previsti quattro anni siano eccessivi atteso l'attuale andamento del costo della vita e di quello dei servizi.

segue Allegato D)

ad essere inseriti nel testo in esame; pertanto la raccomandazione, tuttavia obiettivamente valida, postula più propriamente l'esigenza di una verifica, con eventuali modifiche ed aggiornamenti dei provvedimenti ora citati, dopo alcuni anni dalla loro approvazione.

b) La revisione d'ufficio delle pratiche di ricovero, alla luce delle esperienze pregresse, si è rivelata compito notevolmente complesso, tale da impegnare, per non brevi periodi, almeno tre operatori a tempo pieno e con connesso dispendio di materiale e usura di macchine, senza contare gli stralci e gli strascichi di carattere più o meno contenzioso che vi sono collegati, per tali motivi si è ritenuto di fissare una scadenza quadriennale. L'inconveniente lamentato viene d'altro canto notevolmente attenuato sia dal previsto aggiornamento annuale d'ufficio in base all'indice ISTAT, sia dalla possibilità data agli interessati di richiedere la revisione anche al di fuori del termine di cui trattasi a causa di intervenuti mutamenti anche di carattere reddituale.

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI CASTELLETTO

OSSERVAZIONI

- a) In ordine alla garanzia del minimo vitale, la Commissione Sanità ritiene opportuna una revisione dei valori indicati che non appaiono rispondenti all'obiettivo di intervento sul minimo vitale, atteso che i costi dei generi destinati alle necessità di una vita minimamente confortevole concorrono in misura gravosa sul bilancio familiare, per cui propone di alzare il minimo vitale ad almeno f.350.000.
- b) Relativamente a quanto previsto a pag.6 lettera H della bozza (presenza di congiunti obbligati agli alimenti), appare opportuno che l'Amministrazione comunale debba assicurarsi, nel rispetto delle pertinenti disposizioni civilistiche in materia, la giusta contribuzione agli alimenti da parte dei soggetti

OSSEVAZIONI E PROPOSTE DI MODIFICHE O EMENDAMENTI DA PARTE DEI
CONSIGLI DI CIRCOSCRIZIONE E MOTIVI DEL MANGATO ACCOGLIMENTO DEL
LE MEDESIME

CONSIGLIO DI CIRCOSCRIZIONE DI BOLZANETO

OSSEVAZIONI

a) Occorre maggiore chiarezza per ciò che concerne le
modalità di verifica dei casi e il coordinamento
tra i Servizi Sociali del Comune e delle U.S.L.,
al fine di operare coordinatamente nell'erogazione
di servizi e di contributi economici.

b) Nell'ambito delle "disposizioni in materia di ricovero
di anziani e inabili" si propone che la revisione
d'ufficio delle condizioni economiche del familiare
tenuti per legge, ai fini della rideterminazione
del contributo, avvenga ogni due anni, come da prece-
dente deliberazione, anziché ogni 4 anni, come indicato
al paragrafo 6 cap.M della attuale proposta di
deliberazione.

CONTRODEDUZIONI

a) In una materia in cui le fattispecie concrete presentano,
l'una rispetto all'altra, aspetti estremamente diversificati
e quindi soltanto a grandi linee inquadrabili in categorie
predeterminate, non è sembrato opportuno ricorrere a minuziosa
disposizioni ed enunciazioni di dettaglio, che spesso, nell'in-
tento di specificare tutti i possibili casi, finiscono per
diventare più limitative, col rischio di escluderne implicita-
mente altri in partenza non prevedibili. Quanto al coordina-
mento tra i Servizi Comunali e delle U.S.L., si ritiene che
esso possa conseguirsi a livello operativo con una intelligente
applicazione del combinato disposto delle norme dettate dal
presente provvedimento e di quelle contenute nelle delibera-
zioni in esso espressamente richiamate (Regolamento delle
prestazioni di A.D., Regolamento dei Consultori Familiari,
provvidenze in materia di sfratti) che, per la loro complessità
e, nel contempo, particolarità della materia, mai si prestavano